



Roma, 25.7.2014

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 201400004251/AG
Oggetto: **Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie: indicazioni**

Circolare n. 8916

SS

LGS

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Dal prossimo 15 agosto entrerà in vigore l'obbligo assicurativo anche per gli esercenti le professioni sanitarie.

Si fa seguito alle circolari federali (n. 7798 del 22/09/2011, n. 8043 del 16/08/2012, n. 8123 del 25/10/2012, n. 8150 del 16/11/2012, n. 8396 del 26/06/2013, n. 8448 del 21/08/2013), per rammentare che dal 15 agosto p.v. entrerà in vigore per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Come è noto, l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2012, ha previsto l'adozione di un regolamento che disciplini le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa dei professionisti sanitari; tale regolamento risulta, tuttavia, ancora in fase di predisposizione e non è ipotizzabile la sua emanazione prima della fine dell'anno.

In ogni caso, la mancata adozione del suddetto regolamento non fa venir meno l'obbligo assicurativo per i professionisti, che sono liberi di negoziare

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

singolarmente la propria polizza, scegliendo le condizioni più idonee alla propria situazione personale.

Sussiste comunque un margine di dubbio interpretativo in merito all'ambito di applicazione soggettiva del suddetto obbligo: il D.L. 90/2014 (attualmente in via di conversione in legge), infatti, sembrerebbe chiarire che l'obbligo assicurativo riguardi esclusivamente i liberi professionisti e tale posizione è rafforzata dall'approvazione di un emendamento che pone a carico dell'ente pubblico o privato (in questo caso, farmacia o parafarmacia) l'obbligo di assicurare i propri dipendenti.

In ragione dell'indeterminatezza - anche attuale - del quadro normativo di riferimento, la Federazione degli Ordini si è fatta promotrice di un'iniziativa congiunta con le altre Federazioni delle professioni sanitarie e finalizzata a richiedere al Ministero della salute di disporre una congrua proroga del termine per l'entrata in vigore del suddetto obbligo di copertura assicurativa (all. 1). A tale richiesta il Dicastero non ha fornito riscontro e, pertanto, si deve ritenere che non abbia intenzione di proporre uno slittamento del termine del 15 agosto che, quindi, va ritenuto vincolante.

La Federazione degli Ordini, tenuto conto della facoltà prevista dalla legge di stipulare convenzioni collettive per adesione, si è attivata in tal senso, richiedendo ad alcune società delle offerte che, qualora dovessero pervenire, saranno sottoposte alle determinazioni del Comitato Centrale nei prossimi mesi, per essere successivamente comunicate agli Ordini provinciali e diffuse agli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

Al. 1

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it